

ALLEGATO I

a) Prodotti originari dell'Austria

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Denominazione delle merci (*)	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.0807	2009 70	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti di cui:	7 141 t	0 (*)
	80 11			
	80 19			
	80 50			
	80 61			
	80 63			
	80 69			
	90 11			
	90 19			
	90 31			
	90 39			
09.0808	2009 11	Succhi diversi dai succhi di mele e di pere	357 t	0 (*)
	19			
	20			
	30			
	40			
	50			
	60			
	2009 80 32			
	80 34			
	80 39			
	80 80			
	80 83			
	80 85			
	80 93			
	80 95			
	80 99			
	2009 90 21			
	90 29			
	90 41			
	90 49			
	90 51			
	90 59			
	90 71			
90 73				
90 79				
90 91				
90 93				
90 99				
09.0803	ex 2204 21 25	Vini di qualità conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l	110 122 hl	0
	29			
	35			
	39			
	49			
	59			
90				
09.0805	ex 2204 10 19	Vini spumanti di qualità conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l	2 416 hl	0
	90			

(*) Vedere codici Taric all'allegato II.

(*) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici « ex » NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(*) Il dazio addizionale zucchero rimane applicabile.